



Nn. 317, 533 e 548-A

Relazione orale
Relatore PAGANELLA

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

nella seduta del 26 luglio 2023

Comunicato alla Presidenza il 26 luglio 2023

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (n. 317)

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, PAGANELLA, MARTI, BERGESIO,
BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ,
CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MINASI, MURELLI,
PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR
e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2022

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (n. 533)

d'iniziativa dei senatori MENIA, MALAN, DE PRIAMO, COSENZA, MIELI, MENNUNI, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, CAMPIONE, ZEDDA, TUBETTI, SPERANZON e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2023

Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli » (n. 548)

d'iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2023

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 6

Disegni di legge:

- Testo degli articoli formulato dalla Commissione » 8
- n. 317, d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri » 12
- n. 533, d'iniziativa dei senatori Menia ed altri » 13
- n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri » 14

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge n. 317

11 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sul testo unificato

21 marzo 2023

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– al comma 1, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rimettere a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ripartizione del finanziamento di cui al capoverso « Art. 2-ter » tra i soggetti destinatari ivi indicati.

sul nuovo testo unificato

28 marzo 2023

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

20 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di com-

petenza, sulla proposta 1.11, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– valuti la Commissione di merito di espungere la lettera *b-ter*), in quanto la relativa novella è già stata apportata alla legge n. 92 del 2004, per effetto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2023.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LIRIS)

sul disegno di legge n. 317

31 gennaio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che l'onere può essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa e che, per la copertura prevista nel provvedimento a valere sui fondi speciali, sussistono le necessarie disponibilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 1:

- al capoverso « 2-bis », sia aggiunto in fine il seguente periodo: « A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023 »;
- al capoverso « 2-ter », dopo le parole: « e della ricerca, » siano inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, » e siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , nel limite della spesa autorizzata al comma 2-bis »;
- al capoverso « 2-quater », siano soppresse le seguenti parole: « delle proiezioni ».

sul nuovo testo unificato

11 luglio 2023

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso « Art. 2-ter. », del comma 2 con il seguente: « 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

sugli emendamenti approvati

25 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI
FORMULATO DALLA COMMISSIONE

**Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92,
in materia di iniziative per la promozione
della conoscenza della tragedia delle foibe
e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni**

Art. 1.

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma 2-bis.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca »;

2) al comma 4, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1, 2 e 3 »;

b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - *1.* Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni, nonché di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-ter. – 1. È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani

di Trieste per la gestione del “Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)” di Padriciano a Trieste; l’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell’esodo “Magazzino 18” del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d’intesa con il Ministero dell’istruzione e del merito.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo »;

c) all’articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste ».

DISEGNO DI LEGGE N. 317

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMEO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane. Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in

un capoluogo di regione, differente ogni anno.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma *2-bis* e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca ».

DISEGNO DI LEGGE N. 533

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MENIA ED ALTRI

Art. 1.

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - 1. Al fine di far conoscere alle giovani generazioni e trasmettere alle stesse, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel rispetto della comune memoria nazionale, la tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale fondo è destinato alla promozione e al finanziamento di iniziative, viaggi e visite degli studenti della scuola secondaria ai luoghi simbolo di quelle vicende.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

3. È concesso un finanziamento di 100.000 euro annui, per un totale complessivo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla Lega nazionale di Trieste, destinato alla gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste, e all'IRCI, per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE N. 548

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GASPARRI

—

Art. 1.

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli » per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della

Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00